

Publicato il 22/07/2025

N. 01332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 469 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide De Vivo e Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, -OMISSIS- e Ufficio Scolastico Regionale Campania- Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma della Dirigente Scolastica recante il diniego parziale all'istanza di accesso presentata in data -OMISSIS- e, segnatamente:

1) del verbale del CDC -OMISSIS- [non ostenso perché “riguardante altro **alunno**”];

2) della convocazione dello studente -OMISSIS- [non osteso perché “non viene fornita alcuna motivazione alla richiesta di accesso riguardante altro **alunno**”];

3) del verbale del CDC -OMISSIS- [non osteso perché “la richiesta è immotivata e riguarda altra classe”];

4) della convocazione dello studente -OMISSIS- [non osteso perché “riguardante altro studente e del tutto immotivata in punto d’interesse concreto ed attuale”];

5) degli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti [non ostesi “in quanto non esistenti trattandosi di attendere ai naturali compiti di ufficio”];

nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente all’accesso a tutti gli atti richiesti con la predetta istanza;

e per la condanna

del -OMISSIS- all’esibizione della documentazione denegata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del -OMISSIS- e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;

Visto l’articolo 116 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto l'annullamento – *ex* articolo 116 cod. proc. amm. – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma della Dirigente Scolastica recante il diniego parziale all'istanza di accesso presentata in data -OMISSIS-, nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso a tutti gli atti richiesti con la predetta istanza e per la condanna del -OMISSIS- all'esibizione della documentazione denegata;
- a sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto la concatenazione logico-giuridica fra tali atti e quelli già rilasciati e la loro coesistenzialità conoscitiva ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa rispetto al provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Istituto scolastico (sanzione di cinque giorni di sospensione, con divieto di partecipazione al viaggio d'istruzione e abbassamento del voto in condotta);
- si è costituita l'Amministrazione intimata che ha preliminarmente presentato istanza ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 cod. proc. amm. e 89 cod. proc. civ. per la cancellazione dal ricorso introduttivo delle seguenti espressioni: *“Nei giorni seguenti, anzi, la medesima Dirigente, evidentemente non adusa a tanta notorietà, si è diffusamente profusa in interviste ai giornali ed alle TV locali, dichiarando tutto e il contrario di tutto, finendo per infangare ella stessa la scuola”* (pag. 2 del ricorso) e *“la Dirigente Scolastica ha anteposto la soddisfazione del suo Ego alla tutela dell'Istituzione rappresentata sia allorquando ha volutamente inteso godersi una inaspettata notorietà”* (pag. 6 del ricorso);
- l'Amministrazione ha, poi, sostenuto, nel merito, la legittimità del diniego opposto alla domanda di accesso formulata;
- all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025, il Collegio ha disposto, con ordinanza del 21 maggio 2025, n. 937, l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri due studenti ai quali si riferiscono i documenti richiesti;
- alla camera di consiglio del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di nota di passaggio in decisione di parte

ricorrente e richiesta a verbale della difesa dell'Amministrazione resistente di insistere nella richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute nel ricorso introduttivo, oltreché nel rigetto del ricorso;

Rilevato che:

- il ricorrente ha depositato la prova delle notifiche effettuate nei confronti degli altri due studenti ai quali si riferiscono i documenti richiesti;

- sull'istanza di cancellazione presentata dall'Amministrazione resistente, *«l'esercizio del potere di disporre la cancellazione di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti difensivi è conferito al giudice dall'articolo 89 cod. proc. civ., che è applicabile al giudizio amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall'articolo 39 cod. proc. amm. Scopo dell'intervento del giudice è di assicurare che l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo (cfr. C.d.S., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 1282; sez. VI, 30 marzo 2017, n. 1487), avendo la giurisprudenza, in particolare, chiarito che le espressioni sconvenienti od offensive consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, ovvero che siano espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel processo al fine di ledere il loro valore e i loro meriti, ovvero, ancora, che violino i principi a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento, massimo davanti a una giurisdizione superiore (cfr. C.d.S., sez. IV, 6 aprile 2022, n. 2551, ove ulteriori rimandi). La cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice, dunque, costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione (ex ceteris, C.d.S., sez. VII, 6 marzo*

2023, n. 2316, con ulteriori rimandi)» (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 18 giugno 2024, n. 5460);

- con la nota ivi impugnata la Dirigente scolastica ha sostenuto di «*non potere dare assenso all'accesso dei seguenti atti: 1. Ordini di servizio dei docenti incaricati e del personale ATA in quanto non esistenti trattandosi di attendere ai naturali compiti d'ufficio; 2. Verbale del CDC -OMISSIS- in quanto riguardante altro **alunno**; 3. Convocazione studente -OMISSIS- atteso che non viene fornita alcuna motivazione alla richiesta di accesso riguardante altro **alunno**; 4. Convocazione CDC -OMISSIS- in quanto la richiesta è immotivata e riguarda altra classe; 5. Convocazione studente -OMISSIS- in quanto riguardante altro studente e del tutto immotivata in punto d'interesse concreto ed attuale [...]*»;

Considerato che:

- le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente depongono a favore della qualificazione del suo diritto al rilascio degli atti richiesti, in ragione della specifica lesività degli atti e della documentazione relativi alla predetta procedura, necessari per verificare la legittimità dell'operato posto in essere dall'Istituto scolastico nella scelta di procedere ad irrogare la sanzione disciplinare sopra richiamata allo studente ricorrente;

- l'invocato diritto di accesso ha, in sostanza, carattere "difensivo", siccome strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente e, peraltro, come ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, non è consentita, alcuna valutazione, *ex ante* e in via incidentale, della possibile utilità dei documenti richiesti per le ragioni sostenute dalla richiedente ai fini dell'accesso nell'eventuale instaurando giudizio e che la valutazione di "pertinenza" dei documenti stessi rispetto a tali ragioni, pertanto, va circoscritta all'individuazione di quello che la giurisprudenza definisce il "collegamento" dell'istanza di accesso con l'interesse difensivo (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 16 febbraio 2024, n. 1557);

- la nozione di "strumentalità" - relativamente alla figura dell'accesso c.d. "ordinario" di cui agli articoli 22 e ss. L. n. 241/1990 – va, quindi, intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante;

- il diritto di accesso riguarda, tuttavia, esclusivamente i documenti già esistenti e detenuti dall'amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intenda provare l'esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati o che sono detenuti presso altra amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI, 24 marzo 2025, n. 2396);
Ritenuto, quindi, che:

- quanto alla richiesta *ex* articolo 89 cod. proc. civ., nello specifico, nel caso in esame, dalla lettura delle espressioni innanzi riportate, è possibile escludere un intento offensivo nei confronti della Dirigente dell'Istituto scolastico resistente, essendo piuttosto siffatte affermazioni contestualizzate in una complessiva narrazione di fatti e circostanze che manifestano l'intento di evidenziare la peculiarità e il clamore mediatico della vicenda e, quindi, per stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione, sicché, sebbene censurabili sul piano dell'opportunità e del rigore stilistico alla luce dei criteri della pertinenza e della continenza formale delle espressioni utilizzate, risultano, comunque, strumentali ad una specifica esigenza difensiva;

- quanto al ricorso *ex* articolo 116 cod. proc. amm., il diniego parziale di accesso risulta - in parte- in violazione degli articoli 22 e ss. l. n. 241/90, sussistendo la legittimazione e l'interesse del ricorrente ad accedere agli atti richiesti, a fronte dei quali non risulta sufficiente la motivazione della gravata nota di rigetto in ordine alla diversità dei soggetti e delle condotte tenute dagli altri studenti;

- la vicenda sottesa ai documenti oggetto della richiesta di ostensione risulta, infatti, a parere del Collegio, unitaria, in quanto derivante dalla

condotta causalmente rilevante dell'odierno ricorrente consistente nell'aver recato a scuola una pistola giocattolo, che, poi, altro studente (-OMISSIS-), ha utilizzato per sparare un gommino ad un terzo studente (-OMISSIS-);

- in ordine, quindi, all'impugnazione del rigetto a seguito dell'istanza ostensiva avente ad oggetto copia della documentazione e degli atti relativi agli altri due studenti coinvolti nella vicenda, il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine all'amministrazione intimata di consentire l'accesso agli atti e documenti richiesti con l'istanza del -OMISSIS-, entro giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte ricorrente e, segnatamente al: 1) verbale del CDC -OMISSIS-; 2) convocazione dello studente -OMISSIS-; 3) verbale del CDC -OMISSIS-; 4) convocazione dello studente -OMISSIS-;

- in relazione, invece, al diniego di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, invece, il provvedimento dell'Istituto scolastico motivato sulla loro "non esistenza" non è suscettibile di censura, in quanto al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di tale atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come *inutiliter data (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622)*;

- in considerazione del parziale accoglimento del presente ricorso, le spese possono essere interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente il ricorrente e degli altri studenti ai quali si riferiscono gli atti oggetto della richiesta di accesso e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Raffaele Esposito, Primo Referendario

Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosa Anna Capozzi

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.